

CAMERA DEI DEPUTATI N. 930

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VICO, BELLANOVA BERRETTA, BORDO, BOSSA, BRAGA,
MARCO CARRA, CODURELLI, CUOMO, FEDI, FIANO, GA-
GLIONE, GINEFRA, GRASSI, LARATTA, MURA, NARDUCCI,
MARIO PEPE (PD), SAMPERI, SBROLLINI, VELO, ZUNINO**

Disposizioni per la promozione e la diffusione della
cultura scientifica dell'area umanistica

Presentata il 9 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha approvato nella XIII legislatura un progetto di legge d'iniziativa parlamentare (legge 10 gennaio 2000, n. 6, recante modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113), relativo alla promozione e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche e naturali e come cultura delle tecniche.

La cultura, però, non comprende soltanto le articolazioni tecnico-scientifiche, nell'accezione appena chiarita, ma anche, e costitutivamente, tutte le altre articolazioni della cultura scientifico-umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filosofiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche, economiche e politiche e delle tecniche a esse applicate. Si pensi come sarebbe notevolmente più ristretto l'am-

bito della cultura scientifica se dovesse essere ad esso sottratto tutto il vastissimo patrimonio storico-culturale dato dalle concretazioni delle scienze appena citate. Non si tratta, ovviamente, di riproporre ancora una volta la *querelle*, che pure ha segnato il dibattito culturale, tra la cultura delle scienze cosiddette « esatte » e la cultura delle scienze umanistiche, in quanto tale *querelle* per fortuna oggi è ampiamente superata dalla coscienza critica contemporanea. Si tratta, più proficuamente, di promuovere e di favorire la diffusione della cultura scientifica sia nell'accezione delle scienze matematiche e naturali che in quella relativa all'ampia segmentazione della cultura scientifico-umanistica. Ciò risponde a un'esigenza di compiuta articolazione anche delle scienze di ambito tecnologico e, a confermarlo,

basta considerare che il livello attuale della ricerca scientifica è dato dall'interazione tra i saperi positivi e particolari. Sembra inutile fornire esemplificazioni, tuttavia si segnalano gli ambiti della bioetica e dell'etica dell'ambiente a chiarimento di quanto detto.

Analogamente a quanto stabilisce la citata legge n. 113 del 1991, e successive modificazioni, la presente proposta di legge è volta a:

a) potenziare le istituzioni impegnate nella promozione e nella diffusione della cultura scientifico-umanistica e nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano, anche favorendo, all'occorrenza, l'istituzione di nuovi organismi e di strutture aventi le stesse finalità;

b) incentivare, anche con il coinvolgimento delle università e di altre istituzioni italiane e straniere, le iniziative per la formazione e per l'aggiornamento professionali del personale preposto alla gestione di biblioteche specializzate, di archivi e di musei;

c) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifiche relative alle scienze umanistiche, anche incentivando l'organizzazione di esposizioni e di convegni, nonché

iniziative di editoria a stampa e multimediale;

d) promuovere la cultura scientifico-umanistica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'uso di strumenti multimediali, favorendo i contatti e la comunicazione con gli ambienti della ricerca, così da diffondere nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza della formazione umanistica per la vita e per la crescita civile e morale della società.

L'articolo 1 conferisce ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali il compito di adottare iniziative per il perseguimento delle finalità citate. Lo stesso articolo esplicita anche i criteri orientativi per l'assegnazione di finanziamenti a enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche e stabilisce le modalità della sua composizione, anche in sede di prima attuazione della legge.

L'articolo 3, infine, determina l'onere derivante dall'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio e discriminazione, di concerto tra loro, promuovono la ricerca nelle discipline umanistiche, definite ai sensi del presente comma, e la diffusione dei relativi risultati. Per discipline umanistiche si intendono le scienze storiche, filosofiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche, politiche ed economiche nonché le tecniche ad esse applicate. Al fine di cui al presente comma, i citati Ministri adottano iniziative volte a:

a) potenziare le istituzioni senza fini di lucro aventi come fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

b) favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e in particolare delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e per la diffusione dei suoi risultati;

c) promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti fra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera *a)*;

e) incentivare e promuovere l'attività delle accademie nazionali facenti parte dell'Unione accademica nazionale, anche favorendo la loro apertura a più ampi strati della popolazione.

2. Per l'attuazione del comma 1, i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali possono promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

3. Per l'attuazione del comma 1, i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali finanziano, altresì, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui al medesimo comma 1, lettera *a*). Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e internazionale.

4. I progetti di ricerca di cui al comma 3, al fine dell'ammissione al finanziamento ivi previsto, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare nel seguente ordine di priorità:

a) relazione con attività di ricerca che hanno mostrato efficacia già svolte dalla stessa istituzione;

b) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

c) presenza di un piano di diffusione e di fruizione pubbliche dei risultati delle attività di ricerca;

d) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e per la diffusione dei risultati;

e) durata;

f) numero delle istituzioni coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

g) dimensione internazionale del progetto di ricerca;

h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

5. Le modalità di presentazione dei progetti di ricerca, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.

6. Sull'attuazione della presente legge i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali presentano ogni tre anni, a decorrere dal 2008, una relazione al Parlamento. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dai medesimi Ministri in ordine al loro finanziamento nonché gli esiti prodotti dai progetti di ricerca finanziati.

ART. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, uno dei quali lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei risultati della stessa, nominati di concerto dai Ministri stessi, dei quali tre sono designati rispettivamente:

a) dal Consiglio universitario nazionale;

b) dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dall'Accademia nazionale dei Lincei.

3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge. Gli esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0011380